

Aggiunta n° 2 al regolamento sulle prestazioni assicurative della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa del 1° ottobre 2008

conformemente alle decisioni dell'Assemblea dei delegati del 24 settembre 2010, modifiche in corsivo

Art. 6a

Prefinanziamento del pensionamento anticipato

- (1) Dopo aver acquistato la totalità delle prestazioni regolamentari, gli assicurati possono tenere un conto di risparmio supplementare. Lo scopo di questo conto di risparmio è limitare o compensare la riduzione della rendita derivante dal pensionamento anticipato.
- (2) I versamenti o i pagamenti di contributi sul *conto di risparmio supplementare* sono possibili solo fino ai valori massimi riportati *nel rispettivo allegato*. (vedi tabella in allegato).
- (3) *Il piano assicurativo stabilisce se e, in caso affermativo, in quale misura l'impresa partecipa ai costi per il pensionamento anticipato.*
- (4) Quando la riduzione della rendita dovuta al pensionamento anticipato è stata riscattata, l'obbligo di versamento dei contributi per la previdenza di vecchiaia cessa al più tardi nel momento in cui l'assicurato potrebbe andare in pensione con la stessa rendita di vecchiaia che avrebbe percepito in caso di normale pensionamento a 65 anni. In caso di ulteriore occupazione, la rendita di vecchiaia non può superare di oltre il 5% l'obiettivo di prestazione massimo all'età di 65 anni. Eventuali accrediti che superano la soglia del 5% spettano alla CPE.
- (5) I versamenti e i contributi regolari fruttano interessi a decorrere dal loro ricevimento. Il tasso d'interesse viene stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione. Nella fissazione del tasso d'interesse, il Consiglio di amministrazione si adopera per applicare il tasso tecnico *all'ave-re del conto di risparmio supplementare*. In casi motivati può discostarsi e fissare un altro tasso.
- (6) Il conto di risparmio *supplementare* viene utilizzato al momento del pensionamento per un aumento della rendita o per una liquidazione in capitale. In caso di invalidità duratura e completa, l'ave-re di risparmio viene versato agli assicurati. In caso di decesso prima del pensionamento, il versamento del capitale di risparmio avviene a norma dell'art. 24 cpv. 2-5. Se il rapporto di previdenza viene sciolto si applica per analogia l'art. 29.

Art. 6b

Piani nel primato dei contributi per le componenti salariali variabili e le indennità supplementari, nonché per il finanziamento delle rendite transitorie

Come complemento al presente regolamento, la CPE può creare dei piani nel primato dei contributi per le componenti salariali

variabili e per le indennità supplementari, nonché per il finanziamento delle rendite transitorie per le imprese affiliate e i loro assicurati. Le relative disposizioni sono disciplinate in dettaglio nei rispettivi allegati al regolamento. L'elaborazione e la modifica degli allegati sottostanno all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Condizioni di pagamento, scadenza e mora

Tutti i contributi sono esigibili e vanno versati dalle imprese alla CPE al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento del conteggio. È riservata la riscossione dei contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 10a cpv. 3. *A decorrere dalla scadenza è dovuto un tasso di mora del 5% all'anno. Il mancato pagamento dei contributi viene comunicato all'autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza.*

Art. 24 cpv. 2

Capitale di decesso

- (2) Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dal diritto successorio, le persone riportate nel seguente ordine:
 - a) il coniuge e i figli del defunto, che hanno diritto a una rendita per orfani;
 - b) in assenza dei beneficiari di cui alla precedente lett. a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, a condizione che queste persone non percepiscano già una rendita per coniugi o conviventi;
 - c) in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a) e b) gli altri figli che non soddisfano le condizioni dell'art. 22,
in loro assenza i genitori,
in loro assenza i fratelli e le sorelle del defunto;
 - d) in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a), b) e c) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, in proporzione della metà del capitale di decesso.Le persone di cui alla lett. b) hanno diritto alle prestazioni solo se inoltrano alla CPE una domanda scritta entro tre mesi dal decesso dell'assicurato, allegando le relative prove.

Art. 26b**Disposizioni relative al pagamento**

Al posto di una rendita si può versare una liquidazione in capitale se la rendita risulta inferiore al 10 % della rendita minima di vecchiaia AVS nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 % nel caso di una rendita per coniugi, conviventi o per coniugi divorziati, e al 2 % nel caso di una rendita per orfani.

Art. 32**Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 24 settembre 2010 a Olten ed entra in vigore il 1° ottobre 2010.